

Estratto ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") e dell'art. 129 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ("Regolamento Emittenti")

Si rende noto che in data 23 gennaio 2018: (i) **A2A S.p.A.**, con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 11957540153, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11957540153 ("**A2A**"); (ii) **Lario Reti Holding S.p.A.**, con sede legale in Via Fiandra n. 13, Lecco (LC), iscritta al Registro delle Imprese di Lecco al n. 03119540130, Codice Fiscale e Partita Iva n. 03119540130 ("**LRH**"); (iii) **ACSM-AGAM S.p.A.**, con sede legale in Via Canova n. 3, Monza (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 95012280137 ("**ACSM-AGAM**" o l'"**Emittente**"); (iv) **ASPEM S.p.A.**, con sede legale in Via S. Giusto n. 6, Varese (VA), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 02480540125, Codice Fiscale e Partita Iva n. 02480540125 ("**ASPEM**"); e (v) **Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.**, con sede legale in Via Sant'Agostino n. 13, Tirano (SO), iscritta al Registro delle Imprese di Varese al n. 00743600140 ("**AEVV**") hanno sottoscritto un accordo quadro (l'"**Accordo Quadro**") che delinea i principali termini di un progetto di *partnership* industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**") che verrà realizzato, subordinatamente all'avveramento di alcune condizioni sospensive meglio descritte di seguito, attraverso una serie di operazioni societarie, unitariamente considerate, tra cui le fusioni per incorporazione in ACSM-AGAM di A2A Idro4 S.r.l., ASPEM, AEVV Energie S.r.l., ACEL Service S.r.l., AEVV e Lario Reti Gas S.r.l. (collettivamente, la "**Fusione**") e la scissione parziale di A2A Energia S.r.l. in favore di ACSM-AGAM avente ad oggetto principalmente un ramo d'azienda costituito da rapporti contrattuali con clienti della provincia di Varese nel settore energetico (la "**Scissione**").

Ai sensi dell'Accordo Quadro, il perfezionamento del Progetto di Aggregazione è subordinato, oltre che all'approvazione da parte delle rispettive assemblee delle società partecipanti alla Fusione e alla Scissione, all'avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui (i) la piena adesione da parte dei Comuni di Como, Monza, Sondrio e Varese ai documenti contrattuali che disciplinano il Progetto di Aggregazione, già sottoscritti da A2A, LRH, ACSM-AGAM, ASPEM e AEVV, (ii) l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, (iii) il positivo decorso del termine di 60 giorni per l'opposizione dei creditori delle società coinvolte di cui all'articolo 2503 cod. civ., nonché (iv) il rilascio del parere positivo del perito indipendente sul rapporto di cambio della Fusione e della Scissione.

Nell'Accordo Quadro è previsto, tra l'altro, che prima delle assemblee straordinarie chiamate ad approvare il progetto di Fusione e il progetto di Scissione, A2A, LRH, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese (i "**Soci Pattisti**") dovranno sottoscrivere un patto parasociale (il "**Patto**" o "**Patto Parasociale**") - nella forma già sostanzialmente concordata dalle parti e allegata all'Accordo Quadro - avente ad oggetto le azioni di ACSM-AGAM post Progetto di Aggregazione e contenente pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'articolo 122, commi 1 e 5, lettere a), b), c) e d) del TUF. È inoltre previsto che l'efficacia del Patto decorrerà dalla data di efficacia della Fusione e della Scissione.

Con particolare riferimento alla condizione dell'Accordo Quadro di cui al punto (i) che precede, il Comune di Como, il Comune di Monza, il Comune di Sondrio e il Comune di Varese aderiranno all'Accordo Quadro e, conseguentemente, al Patto, solo successivamente e subordinatamente all'approvazione definitiva da parte dei rispettivi organi competenti, prevista entro il 12 marzo 2018.

Fermo restando quanto di seguito indicato, le disposizioni parasociali hanno ad oggetto le azioni di ACSM-AGAM che saranno detenute dai Soci Pattisti alla data di efficacia del Patto Parasociale e segnatamente:

Soci Pattisti	Numero azioni apportate al Patto Parasociale	Percentuale* al capitale sociale di ACSM-AGAM avente diritto di voto
A2A	76.788.339	38,91%
Lario Reti Holding	45.490.146	23,05%
Comune di Monza	20.781.952	10,53%
Comune di Como	18.972.000	9,61%
Comune di Sondrio	6.507.344	3,30%
Comune di Varese	2.539.144	1,29%
Totale	171.078.925	86,69%

* I dati percentuali ivi indicati sono il risultato di arrotondamenti.

Con riferimento alle partecipazioni sopra indicate, si segnala che a seguito dell'approvazione del progetto di Fusione e di Scissione da parte delle assemblee dei soci di ACSM-AGAM e delle altre società coinvolte e dell'efficacia della Fusione e della Scissione, ove la Fusione non sia approvata dall'assemblea di ACSM-AGAM mediante il meccanismo del *whitewash* di cui all'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Emittenti, i Soci Pattisti potrebbero essere obbligati a promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni di ACSM-AGAM ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF con l'eventuale impegno degli stessi a ricostituire il flottante di ACSM-AGAM (laddove necessario).

Le disposizioni del Patto Parasociale disciplinano, in particolare, quanto segue:

(i) la *corporate governance* di ACSM-AGAM, tra cui la composizione delle liste per la nomina degli organi sociali nonché la modalità di nomina dei consigli di amministrazione e dei collegi sindacali delle società da questa controllate;

(ii) il regolamento delle funzioni dei costituenti Comitato dei Territori e Comitato Ristretto in seno all'Emittente;

(iii) i limiti alla circolazione delle azioni detenute dai Soci Pattisti tra cui, in particolare, il divieto di trasferimento delle azioni di cui sono titolari, salvo la preventiva autorizzazione scritta da parte di A2A, LRH e i Comuni di Como e di Monza, fermo restando il diritto di prelazione dei soci pattisti;

(iv) le conseguenze derivanti da un cambio di controllo di A2A;

(v) la distribuzione dei dividendi nella misura minima indicata nel Patto;

(vi) la durata, i termini e le condizioni di rinnovo nonché la revisione del Patto conseguente all'eventuale disdetta ovvero ad altre fattispecie specifiche.

Per una più ampia descrizione del Patto, si rinvia all'estratto e alle informazioni essenziali resi disponibili sul sito internet di ACSM-AGAM www.acsm-agam.it, nella sezione *governance* – patto parasociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato IINFO all'indirizzo www.iinfo.it.